

Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

***28. 212.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso ART. 1-sexies, è aggiunto il seguente:

ART. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

***28. 213.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso ART. 1-sexies, è aggiunto il seguente:

ART. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

***28. 214.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 2, sostituire le parole: centri di accoglienza con le seguenti: centri di identificazione.

28. 261. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. 1. Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di diritto di asilo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorarne la permanenza sul territorio nazionale nonché per organizzare misure di rimpatrio e per potenziare interventi di integrazione di rifugiati e di altri stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative nella materia, promuove l'attivazione, presso l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, di un Centro di coordinamento nazionale.

2. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali di accoglienza gestiti dagli enti locali, direttamente o con il concorso delle organizzazioni specializzate nella materia, favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città, definisce, con proprio decreto, le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi necessari per un monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale, anche attraverso la creazione di una banca dati degli stranieri inseriti nel sistema di protezione.

4. Per il finanziamento delle attività del Centro nazionale e degli interventi terri-

toriali attivati, con appositi progetti, dagli enti locali, è istituito presso il Ministero dell'interno un « Fondo nazionale per le politiche dell'asilo ».

5. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 utilizzando, in parte, le risorse del capitolo 2359 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno u.p.b.5.1.l.0. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e da organismi dell'Unione europea e, più in particolare, le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati ivi comprese quelle già acquisite al Fondo di rotazione. Tali somme sono versate nel conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo di cui al comma 4.

6. I progetti territoriali degli enti locali di cui al precedente comma 2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 01. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. 1. Dopo l'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere il seguente:

« **ART. 46-bis.** 1. È istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il difensore civico nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni nell'operato di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti sul territorio nazionale.

2. Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta e sugli eventuali abusi, carenze o disfunzioni riscontrati.

3. L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è dotato del personale e dei mezzi previsti con il Regolamento di attuazione del presente testo unico. L'ufficio provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche attraverso Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri nonché delle indicazioni necessarie all'ottemperamento di dette disposizioni, e predispone modalità di comunicazione al difensore civico, anche per via telematica, degli eventuali abusi, carenze o disfunzioni di cui al comma 1.

28. 02. Soda, Turco, Leoni.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 APRILE 2002, N. 64, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI (2666)

(A.C. 2666 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia

ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », è differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato « *International Security Assistance Force* » (ISAF), è differito al 30 giugno 2002.

5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitorag-

gio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ARTICOLO 2.

(Trattamento economico).

1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 4.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 1.145.788.

ARTICOLO 5.

(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di euro 2.582.284.

ARTICOLO 6.

(Cessione di materiali).

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

ARTICOLO 7.

(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).

1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.

3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge 29 dicembre 2001, n. 448.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate).

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: « comma 1 », sono inserite le seguenti: « e quelli in ferma breve ».

ARTICOLO 9.

(Disposizioni di convalida).

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in euro

637.136.642, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(A.C. 2666 – Sezione 2)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Sopprimere il comma 3.

*1. 2. Deiana, Russo Spena, Mantovani.

Sopprimere il comma 3.

*1. 4. Pinotti, Pisa, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Melandri, Fumagalli, Grandi.

Sopprimere il comma 3.

*1. 7. Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: « Enduring Freedom » aggiungere le seguenti: nell'ambito degli impegni militari assunti della

quale l'impiego delle Forze armate italiane è finalizzato esclusivamente a combattere il terrorismo internazionale nell'attuale contesto operativo.

- 1. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Minniti, Ruzzante, Angioni, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Kessler.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione dei contingenti italiani è limitata al territorio afgano per le forze di terra e alle operazioni tatticamente ad esso connesse nell'attuale contesto operativo, per quanto riguarda le forze aero-navali.

- 1. 6.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Kessler.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 3.** Deiana, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: euro 637.136.642 *con le seguenti:* euro 662.352.426

- 1. 10** Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

- *1. 5.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Grandi.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

- *1. 8.** Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al personale militare e civile impegnato nelle missioni, interventi e operazioni di cui all'articolo 1 si applica il codice militare penale di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma.

- 1. 01.** Mattarella, Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A tutto il personale militare e civile impegnato nelle missioni, interventi e operazioni di cui all'articolo 1 si applica il codice militare penale di pace.

- 1. 02.** Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

ART. 2.

(Trattamento economico).

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Deiana, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per intero e, per coloro che non fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione, maggiorato del 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: euro 637.136.642 *con le seguenti:* euro 638.636.642.

- 2. 2.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale impegnato nelle mis-

sioni di cui alla presente legge può essere concordemente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e 52 del predetto decreto legislativo.

2. 01. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimerlo.

3. 1. Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 4.

(Compagnia di fanteria rumena).

Sopprimerlo.

4. 1. Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 6.

(Cessioni di materiali).

Sopprimerlo.

6. 1. Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 7.

(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).

Al comma 4, sostituire le parole: 29 dicembre 2001 con le seguenti: 28 dicembre 2001.

7. 1. Lavagnini, Deodato.

ART. 8.

(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate).* — 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio

2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « e quelli in ferma breve »;

b) al comma 5, dopo le parole: « comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « ed a quelli in ferma breve »;

c) al comma 8, dopo le parole: « di truppa », sono inserite le seguenti: « in ferma breve, ».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: « in ferma prefissata » sono aggiunte le seguenti: « e in ferma breve ».

8. 1. Lavagnini, Deodato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, dello stesso decreto legislativo, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

8. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Grandi, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler.

(A.C. 2666 – Sezione 3)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO INAMMISSIBILE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio,

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale impegnato nelle missioni di cui alla presente legge può essere concordemente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e 52 del predetto decreto legislativo.

2. 01. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

(A.C. 2666 – Sezione 4)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2666 – Sezione 5)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 Minniti, 1.8 Cima, 1.2 e 1.3 Deiana, 1.4 Pinotti, 1.7

Cima, 2.1 Deiana e 4.1 Deiana, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.1 Lavagnini, nel presupposto che gli effetti finanziari che ne derivano siano compresi nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.2 Minniti, con la seguente condizione volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione:

al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore della presente legge »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SU-
GLI ULTERIORI EMENDAMENTI PRE-
SENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,86

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001500